

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA**

Nella causa civile vertente tra:

SOCIETA' SRL

E

SOCIETA' DI GESTIONE DEI CREDITI mandataria di BANCA

OGGETTO: opposizione ad esecuzione

Il giudice dell'esecuzione, nel procedimento iscritto al n. *omissis* r.e., sciogliendo la riserva che precede, osserva quanto segue.

1. L'istanza di sospensione dell'esecuzione immobiliare n. *omissis* non può essere accolta, nel difetto dei gravi motivi di cui all'art. 624 c.p.c..

2. Parte opponente contesta in primo luogo, la natura usuraria degli interessi pattuiti con specifico riferimento agli interessi moratori, asseritamente eccedenti il tasso soglia.

Al riguardo va tuttavia osservato che;

- la natura usuraria degli interessi moratori non può essere stabilita con riferimento al parametro del tasso soglia, determinato sulla scorta della misura media dei soli interessi convenzionali;

- l'autonomia della pattuizione relativa agli interessi moratori comporterebbe, al più, la nullità di detta pattuizione e non anche di quella relativa agli interessi convenzionali; resterebbe perciò ferma la debenza di quanto dovuto a titolo di capitale e interessi convenzionali (su cui vedi infra), col conseguente inadempimento dell'odierna opponente con riferimento a tale debenza.

3. La doglianza relativa alla "*commissione di estinzione anticipata*" appare palesemente inconferente al caso in esame in cui è pacifico che la mutuataria non ha esercitato tale facoltà, essendo stato risolto il contratto per suo inadempimento.

4. Altrettanto infondata appare infine la censura di "*nullità della clausola di determinazione degli interessi [...] con piano di ammortamento alla francese*".

Come già rilevato in altre occasioni da questo tribunale, la tecnica del piano di ammortamento alla francese è diretta a formare un piano di restituzione del mutuo caratterizzato da una rata costante nel suo ammontare complessivo, composta, quanto al capitale, da una quota decrescente, in ragione del suo progressivo rimborso e dal conteggio degli interessi dovuti dal mutuatario sul capitale residuo effettivamente dovuto.

Il che impone di disattendere la censura di necessaria indeterminatezza (o indeterminabilità) della misura degli interessi, formulata in termini de] tutto generici dall'opponente.

Ordinanza, Tribunale di Brescia, Dott. Raffaele Del Porto dell'11 ottobre 2017

Si aggiunga che, come da costante giurisprudenza di questo tribunale, "l'adozione di un piano di ammortamento cd. alla francese (piano di ammortamento a rate costanti) non implica automaticamente anatocismo in quanto il calcolo degli interessi di regola è effettuato sul capitale residuo, ovvero sul capitale che rimane da restituire al finanziatore. A partire dalla quota di interessi riferita alla singola rata, si determina infatti per differenza la quota capitale, la cui restituzione viene portata a riduzione del debito. In tal modo l'interesse non è produttivo di altro interesse, ovvero non viene accumulato al capitale, ma viene anzi da questo separato".

5. Resta fermo in ogni caso, che eventuali somme versate in eccedenza rispetto a quanto effettivamente dovuto alla stregua del tasso pattuito avranno natura di mero indebito suscettibile di ripetizione e che la eventuale (pretesa) differenza fra interessi pattuiti ed effettivamente applicati, risulterebbe del tutto modesta e perciò inidonea a escludere l'inadempimento della mutuataria (che non ha provveduto a versare nemmeno la quota capitale delle rate rimaste insolute).

6. Sulla scorta di tali considerazioni, va rilevato che le censure dell'opponente che non appaiono *ictu oculi* infondate investirebbero la debenza di una parte modesta delle somme azionate; l'esecuzione deve pertanto proseguire per il recupero delle maggiori somme (capitale e interessi convenzionali) che, per le ragioni esposte, debbono ritenersi sicuramente dovute.

Ne deriva, come anticipato, il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione, con condanna dell'opponente alla rifusione delle spese sostenute dal creditore procedente per il presente procedimento, liquidate in € 3.575,00=, oltre 15% per spese forfetarie e accessori di legge.

PQM

rigetta l'istanza di sospensione dell'esecuzione immobiliare n. *omissis* fissa il termine di 90 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per l'eventuale causa di merito; condanna l'opponente SOCIETA' SRL al pagamento, in favore di SOCIETA' DI GESTIONE DEI CREDITI, della somma di € 3.575,00—, oltre 15% per spese forfetarie e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese del procedimento.
Si comunichi.

Brescia 11.10.2017.

Il g.e.
dott. Raffaele Del Porto

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*